



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

Verbale di adunanza del Consiglio comunale

(redatto ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale)

seduta	ordinaria
convocazione	prima
n. d'ordine	6/2025
data	29/04/2025
contenuto	deliberazione
oggetto	APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2025

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Ventinove** del mese di **Aprile**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza G. Matteotti n. 34, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, sono oggi convocati in adunanza i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BARBERO Federica	Consigliere	X	
BARBERO Paolo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
DE STEFANIS Leonardo	Consigliere		X
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
APOSTOLO Ilenia	Consigliere	X	
BOVIO Mara	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
	TOTALE	12	1

È altresì presente il Segretario del Comune di Bellinzago Novarese, dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Fabio Sponghini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27.12.2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, ha abrogato, a partire dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), e ha confermato l'IMU e la TARI;

RILEVATO che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che

- la Legge di Stabilità 27.12.2013, n. 147, disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;
- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
- si debba ripartire il gettito TARI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 78,25% del gettito della tariffa per le prime e del 21,75% di tale gettito per le seconde;

RILEVATO che, a partire dall'anno 2020, le tariffe devono essere determinate sulla base dei nuovi criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) relativamente alla definizione del Piano Finanziario;

RITENUTO, pertanto, di determinare le tariffe della TARI per l'anno 2025 così come indicate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base del Piano Finanziario Regolato 2022/2025 elaborato di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 n data 27.04.2022 ed aggiornato per le annualità 2024 e 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 n data 28.06.2024;

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti puntuale (TARIP) prevede all'art. 14, a partire dal 01/07/2024 (come modificato dalla delibera di C.C. n. 23 in data 28.06.2024), un nuovo sistema di articolazione della tariffa del tributo, ferma restando l'applicazione dei criteri e delle categorie di cui al DPR 158/1999 e la suddivisione nelle fasce di utenze domestiche e di utenze non domestiche;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 47 in data 21.11.2022, che definisce, ai sensi del comma 12 dell'art. 16 bis del vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), il numero degli svuotamenti/raccolte minime incluse nella quota variabile QV1 per le utenze domestiche sulla base del volume del contenitore o sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, come convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022 n. 15, ha prorogato a regime al 30 aprile di ogni anno il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti TARI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

SENTITO il sindaco, il quale introduce l'argomento ed invita il consigliere Barbero, in qualità di assessore competente a presentare la questione;

SENTITO l'assessore Barbero, la quale fornisce all'assemblea i principali dati di valutazione della

proposta formulata, evidenziando gli incrementi dei costi dei servizi che incidono sul calcolo del fabbisogno finanziario e, per conseguenza, della tariffa; precisa che, pertanto, non vi è una scelta politica sottesa, bensì la necessità di attenersi ai meccanismi di calcolo previsti da ARERA; evidenzia che, in ogni caso, anche grazie all'introduzione del metodo puntuale, che entra a regime nel corrente anno 2025, si è riuscito comunque a contenere i costi;

SENTITI i seguenti interventi:

- il consigliere Mazzaron formula alcune considerazioni in riferimento ad un video relativo alla campagna elettorale richiamato in precedenza dal sindaco e fa presente di avere previsto gli incrementi tributari della TARI, ritenendo che il servizio sia peggiorato; dichiara voto contrario e sdegno del gruppo consiliare di minoranza;
- il sindaco ribadisce alcune considerazioni rispetto alla questione sollevata dal consigliere Mazzaron all'inizio dell'intervento; successivamente chiarisce il meccanismo di calcolo dell'addizionale comunale e della TARI, precisando che il comune non ha aumentato l'aliquota dell'addizionale e non decide i costi del servizio RSU, che sono comunicati dal competente ente di Area Vasta; ribadisce che il passaggio alla tariffazione puntuale ha consentito, insieme alla ristrutturazione dei servizi, di contenere i costi;
- il consigliere Bovio Chiara ribadisce che l'addizionale IRPEF non è mai stata variata dal comune e l'aumento deriva eventualmente dagli aumenti del reddito dei cittadini;
- il consigliere Cotugno ritiene che la tariffa puntuale non sia stata una rivoluzione e che non vi sia stata una corretta informazione; ritiene che il consorzio imponga delle scelte finalizzate a realizzare profitti e che la tariffa puntuale sia un fallimento;
- il sindaco precisa che il consorzio non ha e non può avere fini di lucro;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti n.12 consiglieri, come risultanti dall'appello iniziale.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 8
ASTENUTI	N. 4 (APOSTOLO, BOVIO MARA, COTUGNO, MAZZARON)
CONTRARI	N. 0

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI per l'anno 2025, così come indicate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

3) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 8
ASTENUTI	N. 4 (APOSTOLO, BOVIO MARA, COTUGNO, MAZZARON)
CONTRARI	N. 0

DICHIARA

stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14.05.2025
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 14.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA